

4.3) REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

.....OMISSIS.....

ESPRIME

parere favorevole sul Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Indice

Art. 1. Consiglio degli studenti

Art. 2. Organi del Consiglio

Art. 3. Presidente

Art. 4. Ufficio di presidenza

Art. 5. Commissioni

Art. 6. Convocazione del Consiglio e delle Commissioni

Art. 7. Validità delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni

Art. 8. Validità delle deliberazioni del Consiglio e delle Commissioni

Art. 9. Verbalizzazioni delle riunioni

Art. 10. Modifiche del Regolamento

Art. 11. Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti ed esercita funzioni consultive e di proposta previste dall'art. 26 dello Statuto di Ateneo.

2. Il Consiglio degli Studenti inoltre:

a) esprime parere sulla designazione del Garante degli studenti;

b) valuta ed esprime parere preventivo su tutte le attività autogestite proposte dagli studenti;

c) propone le nomine per i rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo ove è prevista una rappresentanza studentesca non elettiva. Tali rappresentanze non sono necessariamente scelte tra i componenti del Consiglio stesso.

Art. 2

Organi del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio:

a) il Presidente;

b) l'Ufficio di presidenza;

c) le Commissioni.

Art. 3

Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e cura l'esecuzione delle delibere adottate.

2. In particolare, il Presidente:

- a) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno; assicura il buon andamento dei lavori; stabilisce le modalità delle votazioni, accertandone e proclamandone il risultato; mantiene l'ordine degli interventi, se necessario rinviando la riunione o uno o più punti all'ordine del giorno.
- b) designa due Vice-Presidenti che lo coadiuvano in tutte le sue funzioni e decadono con il Presidente che li ha nominati, di cui uno con funzioni di Vicario;
- c) Il Vice-Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza;
- d) designa un Segretario, che lo coadiuva in tutti gli adempimenti di carattere amministrativo;
- e) designa i Coordinatori delle Commissioni, dopo aver sentito il parere dei membri delle stesse;
- f) partecipa, in qualità di uditore, ai lavori delle Commissioni; in caso di impedimento, può delegare un membro dell'Ufficio di presidenza in sua vece;
- g) istituisce Gruppi di lavoro temporanei per lo svolgimento di attività particolari o urgenti che richiedano un approfondimento specifico;
- h) adotta provvedimenti di urgenza, che porta a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio.

3. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nella prima votazione e a maggioranza semplice dei votanti nella seconda votazione. Qualora nella seconda votazione nessun candidato risulti eletto, si procede a una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato con minore anzianità accademica e a parità di anzianità accademica il più giovane di età. La presentazione delle candidature avviene in una riunione del Consiglio appositamente convocata dal Decano del Consiglio che si deve svolgere immediatamente prima dell'inizio delle votazioni. La candidatura può essere presentata oralmente. I candidati devono esporre al Consiglio il proprio programma. L'eventuale seconda votazione si svolge entro e non oltre un'ora successiva rispetto alla prima. Il Decano nomina una Commissione elettorale, composta da tre componenti del Consiglio, per lo svolgimento delle operazioni necessarie.

4. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

5. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio prima della scadenza del mandato. La mozione di sfiducia deve essere presentata e motivata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio tramite comunicazione scritta al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. La mozione di sfiducia deve essere approvata da almeno due terzi dei componenti. In caso di approvazione della mozione di sfiducia si procede a nuova elezione su convocazione del Decano entro cinque giorni.

6. In caso di dimissioni, il Decano ha l'obbligo di convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente entro quindici giorni.

Art. 4

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza è composto da:

- a) il Presidente
- b) il Vice-Presidente vicario
- c) il Vice-Presidente
- d) il Segretario

2. L'Ufficio di presidenza:

- a) procede alla stesura dell'Ordine del giorno;

- b) redige il verbale delle riunioni del Consiglio, nella persona del Segretario; il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Rogante
- c) esercita i compiti indicati nel presente Regolamento.

Art. 5

Commissioni

1. Il Consiglio organizza la propria attività mediante l'istituzione di Commissioni con funzione consultiva.
2. Le Commissioni sono:
 - a) Diritto allo studio;
 - b) Didattica e ricerca;
 - c) Placement e lavoro;
 - d) Sport e salute;
 - e) Innovazione e terza missione;
 - f) Eventi e attività autogestite dagli studenti.
3. Nella prima riunione utile successiva all'elezione, il Presidente designa i componenti delle Commissioni, la cui durata coincide con quella del Consiglio.
4. Le Commissioni sono composte da minimo tre componenti.
5. Prima dell'inizio della riunione prevista per la designazione dei componenti delle Commissioni, ciascun componente del Consiglio comunica all'Ufficio di presidenza la propria disponibilità.
6. Ciascun componente del Consiglio deve far parte di almeno una commissione.
7. Le Commissioni sono presiedute da un coordinatore che ne cura le attività.
8. Il Coordinatore della Commissione nomina un Vice-Coordinatore e un Segretario. Firmato anche dal Presidente, il Segretario provvede alla redazione del verbale delle riunioni della Commissione, ed è inviato a tutti i componenti della Commissione e all'Ufficio di Presidenza.
9. Le Commissioni devono riunirsi in tempo utile per poter riferire dell'andamento dei propri lavori in ogni riunione del Consiglio.
10. Il Presidente, constatata e motivata l'inadempienza o l'infruttuosità di una o più Commissioni, può procedere allo scioglimento delle stesse, con decadenza del Coordinatore, del Vice-Coordinatore e del Segretario. In tal caso, provvede immediatamente alla designazione dei nuovi componenti e del nuovo Coordinatore.

Art. 6

Convocazione del Consiglio e delle Commissioni

1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, tramite posta elettronica.
2. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno. Nell'ordine del giorno devono essere inseriti anche quegli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta da almeno un quinto dei membri del Consiglio. La richiesta deve essere trasmessa all'Ufficio di presidenza almeno tre giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio può essere convocato dal Presidente in via straordinaria con due giorni di anticipo qualora due terzi dei consiglieri ne facciano formale richiesta, indicandone i motivi, oppure se il Presidente ravvisi motivi di urgenza.

4. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare la riunione in modalità telematica, con le medesime modalità indicate nel precedente comma 1. In tal caso, la riunione inizia alle ore 09:00 e termina alle ore 19:00 del medesimo giorno.
5. Le Commissioni sono convocate dai Coordinatori tramite posta elettronica almeno due giorni prima della riunione, con indicazione del luogo, della data e dell'ora di inizio lavori, nonché dell'ordine del giorno.
6. Nel caso in cui un componente non partecipi a tre riunioni consecutive di una Commissione, senza giustificato motivo, decade dalla funzione. La designazione del nuovo componente spetta al Presidente.
7. I consiglieri che per partecipare ai lavori consiliari o delle commissioni devono assentarsi da attività didattiche universitarie (lezioni, seminari, ecc.), dove è richiesto l'obbligo di frequenza, hanno diritto a una nota giustificativa, a cura del Presidente, che li assolve dall'obbligo suddetto.

Art. 7

Validità delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni

1. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
2. La mancata designazione di uno o più componenti non pregiudica il valido funzionamento del Consiglio e delle Commissioni purché composti dalla maggioranza dei componenti previsti.
3. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.
4. In caso di convocazione di riunione telematica coloro che non si dichiarano presenti alla riunione, non inviando opportuna giustificazione entro i termini stabiliti, non vengono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero legale per l'apertura della riunione stessa.

Art. 8

Validità delle deliberazioni del Consiglio e delle Commissioni

1. Le delibere del Consiglio e delle Commissioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia richiesta una maggioranza differente.
2. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.

Art. 9

Verbalizzazioni delle riunioni

1. Delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni è redatto verbale.
2. La verbalizzazione deve avvenire in modo sintetico, limitandosi a dare conto degli intervenuti, delle decisioni assunte e dei motivi che le hanno determinate. Qualora singoli componenti intendano far mettere a verbale proprie dichiarazioni, devono chiederlo espressamente allegandone il contenuto al Segretario entro la fine della riunione.
3. Il verbale delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni è approvato nella riunione immediatamente successiva e deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
4. I verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni precedentemente alla loro approvazione, sono inviati a tutti i componenti per posta elettronica ed eventualmente pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Art. 10

Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio, sentito il Senato accademico, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 11

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non specificatamente espresso, si rimanda allo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE